



Libera e Giovane Avvocatura

Alla c.a della II Commissione (Giustizia)

presso il Senato della Repubblica

a mezzo mail

commissionegiustizia@senato.it

Relazione riassuntiva circa l'intervento in sede di Audizione informale del dott. Prisciano relativamente alla discussione sul ddl 2133 (d.l. 31/2021-Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza COVID-19) e contestuali proposte di emendamento.

Per l'associazione "Libera e Giovane Avvocatura", il Presidente dott.ssa Federica Torta ed il Vicepresidente dott. Riccardo Prisciano formulano la presente relazione per significare quanto segue.

Premesso

che in data 25.03.2021 si è svolta la discussione presso la II Commissione (Giustizia) del Senato della Repubblica in relazione al ddl 2133 in sede di conversione del d.l. 31/2021 (Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza Covid-19) con apposita audizione informale del Vicepresidente di questa associazione, dott. Riccardo Prisciano.

Richiamate

le conclusioni già formulate in corso di discussione, volte ad ottenere il perfezionamento del citato d.l. 31/2021, in ordine alla necessità di garantire un modello di prova sostenibile nel corso della pandemia da Covid-19, garantendo al contempo i principi ispiratori dell'esame di abilitazione alla professione forense ed indicati dal baluardo costituzionale di cui all'art. 97 Cost. cioè l'**imparzialità**, la **trasparenza** e la **pubblicità**.

Tutto ciò premesso e richiamato, con la presente riassumono le necessarie proposte di modifica già formulate e specificatamente consistenti in:

1) **Videoregistrazione delle sedute**

Tale modalità di documentazione si rende *oborto collo* necessaria. In assenza di una videoregistrazione della seduta verrebbero meno i principi di pubblicità e trasparenza della seduta d'esame, i principi di cui all'art. 97 Cost., nonché si andrebbero a frustrare le garanzie costituzionali in capo al candidato che, al fine di sottoporre la questione innanzi al Giudice Amministrativo, risulterebbe così impossibilitato ad estrarre copia del proprio esame reputato "non sufficiente" e di altri esami effettuati da altri candidati che invece risultino esser stati reputati "sufficienti o, addirittura, eccellenti".

La videoregistrazione della seduta dovrebbe essere effettuata attraverso una triplice videoripresa: una effettuata all'interno della stanza ove si trova il candidato, una effettuata all'interno della stanza ove si trovano i commissari ed un'altra effettuata attraverso l'interfaccia telematica dei dispositivi connessi da remoto. In ultimo, le registrazioni effettuate all'interno delle stanza ove si trovano i candidati e quelle all'interno della stanza ove si trovano i commissari dovranno essere eseguite senza soluzione di continuità dall'inizio della giornaliera apertura dei lavori d'esame, sino al termine dell'ultimo esame della giornata. – **tale richiesta è stata condivisa da buona parte degli intervenuti.**

2) **Centralizzazione della formulazione dei quesiti d'esame**

Tale richiesta risulta estremamente necessaria al fine di garantire la trasparenza, l'imparzialità e l'equità della prova. Tale proposta potrebbe essere concretizzata attraverso la predisposizione in sede ministeriale di una Banca Dati (ostensibile in caso di accesso agli atti) contenente **500 quesiti per ogni materia d'esame**. Ciò renderebbe più serene anche le commissioni esaminatrici e le sgraverebbe dall'onere di una corretta, quanto inappuntabile, individuazione dei casi che sappia soddisfare le esigenze proprie dell'esame da Avvocato. - **tale richiesta è stata condivisa da TUTTI gli intervenuti.**

3) **Individuazione automatica e casuale delle tre opzioni di quesito**

La "randomizzazione" dei tre casi oggetto d'esame si rende necessaria al fine di garantire concretamente le stesse esigenze derivanti dalla richiesta di centralizzazione della formulazione dei quesiti e che, in difetto di siffatto sistema, potrebbero essere lese a causa di dinamiche locali non dipendenti dal Ministero.

Tale proposta potrebbe essere attuata tramite l'ausilio di apposito portale individuato fra quelli già in uso presso le Università italiane, così da permettere alle sottocommissioni nominate di scaricare i tre quesiti in formato ".pdf", estratti dal sistema in modo del tutto casuale.

4) **Obbligo di motivazione in caso di mancato superamento della prova**

Tale proposta – richiesta da anni da tutti gli attori coinvolti nell'esame *de quo* – si rende

assolutamente indispensabile al fine di tramutare il presente esame in una prova realmente - e senza ombra di dubbio alcuno – meritocratica. L'obbligo di motivazione si pone in qualunque atto pubblico quale elemento di garanzia fondamentale circa il rispetto dei principi di cui all'art. 97 Cost.

Al fine di permettere a questo esame di essere completamente scevro da “ombre” o “lacune” di qualsivoglia natura, più o meno determinate da situazioni locali, occorre prevedere l'obbligo di motivazione in caso di mancato superamento della prova.

4-*bis*) **Maggiore trasparenza circa lo svolgimento della seconda prova**

Le richieste di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), e 4) devono essere recepite ed attuate, per quanto possibile, anche in seno alla seconda prova orale.

5) **Eliminazione della fase di dettatura**

Trattasi di retaggio inutile, che mal si concilia con il già poco tempo a disposizione del candidato che, per l'appunto, potrebbe condurre quest'ultimo ad inutili errori di trascrizione della traccia e conseguenti nefasti risultati in sede di risoluzione del quesito. La trascrizione (*recte*, la verbalizzazione) rapida e “a mano” non rientra tra i motivi disciplinati dalla legge forense circa l'accertamento delle capacità del candidato: trattasi pertanto di fase già di per sé vetusta e, soprattutto, assolutamente inutile in considerazione dell'assoluta oralità determinata da queste nuove modalità d'esame.

6) **Documentazione delle buste non prescelte**

Al fine di meglio garantire le modifiche di garanzia di cui ai punti 1), 2), 3), e 4), si rende necessaria la lettura (videoregistrata) da parte dei commissari, prima dell'inizio del decorrere del tempo utile allo svolgimento della prova, delle altre due buste non prescelte dal candidato. Dopo la lettura, i commissari apporranno apposito timbro, contenente anche data e ora e le proprie firme su tutte e tre le buste e relativi quesiti. Sulla busta e relativo quesito prescelto verrà apposta la dicitura “SCELTO DAL CANDIDATO”, sulle altre verrà apposta la dicitura “NON SCELTO DAL CANDIDATO”.

Tutte e tre le buste e relativi quesiti saranno allegati in originale al documento della videoregistrazione. Al termine dell'esame, una copia delle tre buste e relativi quesiti, firmate e timbrate, vengono rilasciate al candidato.

7) **Abolizione, in seno alla seconda prova, del secondo sostanziale obbligatorio opposto a quello di cui alla prima prova**

Risulta assolutamente inutile, nonché **estremamente peggiorativo rispetto alle precedenti modalità d'esame per le quali circa 26.000 candidati hanno presentato domanda** (*reformatio in peius*), la previsione dell'obbligo, in seno alla seconda prova, di sottoporre il candidato ad una verifica della conoscenza di un secondo diritto sostanziale

differente da quello oggetto di valutazione della prima prova. Poiché la *ratio* ministeriale pare essere quella di accertare attraverso la prima prova il ragionamento giuridico del candidato su questioni specifiche nella branca/settore del diritto in cui ha svolto la pratica forense, risulta assolutamente incomprensibile nonché **estremamente peggiorativo delle precedenti modalità d'esame** andare a verificare obbligatoriamente le nozioni teoriche di migliaia di candidati su materie in cui non hanno svolto la pratica professionale. Tale previsione, oltre che peggiorativa, risulta gravemente affetta da illogicità.

L'abolizione dell'obbligo, in seno alla seconda prova, di sottoporre il candidato ad un esame circa la conoscenza di un secondo diritto sostanziale differente da quello oggetto di valutazione della prima prova, risolverebbe immediatamente la disparità di trattamento cui sono sottoposti i praticanti avvocati "amministrativisti", che allo stato – **come rappresentato da TUTTI gli intervenuti in sede di audizione** – risultano essere oggetto di ingiustificata disparità di trattamento, dovendo obbligatoriamente essere esaminati, durante la seconda prova, sia in diritto penale, sia in diritto civile. Tale richiesta è stata condivisa dalla quasi totalità degli intervenuti.

8) **Abolizione del doppio esame di procedura – mancata previsione della procedura amministrativa**

Non è dato comprendere perché si debba sostenere un esame di procedura penale o di procedura civile in sede di prima prova e ripetere il medesimo esame di procedura in seno alla seconda prova. Trattasi di fase ripetitiva del tutto inutile e che rallenta incontrovertibilmente il lavoro delle commissioni d'esame.

Abolendo il doppio esame di procedura e prevedendo pertanto l'accertamento di idoneità in detta materia soltanto in fase di prima prova, si risolverebbe altresì il problema della disparità di trattamento cui sono sottoposti i praticanti avvocati "amministrativisti", ai quali - allo stato – non è concesso, in sede di seconda prova, farsi esaminare sul diritto processuale in cui hanno effettivamente svolto la pratica forense, a differenza dei praticanti avvocati "penalisti" o "civilisti".

9) **Utilizzo dei Codici commentati per tutta la durata della prova e dilazione dei tempi della prima fase d'esame**

Il tempo a disposizione del candidato per la consultazione dei codici è stato oggetto di rilievo da parte di TUTTI gli intervenuti in sede di audizione: in particolare, è stato rappresentato che *"nemmeno Avvocati esperti con anni di carriera alle spalle riuscirebbero a trovare una corretta soluzione dei quesiti in appena 30 minuti"*.

Si rende necessaria pertanto una modifica che sappia tener conto di siffatti costruttivi

rilievi ed, al contempo, tenga conto della quotidianità della professione, nella quale nessuno priva un Avvocato del codice nel momento della discussione.

Pertanto, una piccola modifica in tal senso, potrebbe essere quella di prevedere l'aumento da 60 a 90 minuti per lo svolgimento della prima prova e la totale libertà del candidato di utilizzare i codici per tutto il tempo che riterrà necessario, finanche in sede di discussione.

10) Sede d'esame opzionale

Al fine di evitare l'aumento dei contagi, ovvero di evitare lo spostamento di migliaia di persone, la sede d'esame, sia circa la prima che la seconda prova, dovrebbe essere **liberamente indicata dal candidato** in ragione di tre **opzioni**:

- la sede di Corte d'Appello in cui si è svolta la maggior parte della pratica forense;
- la sede di residenza indicata nella domanda d'esame;
- la sede di domicilio, documentata da un contratto di comodato/locazione registrato a nome del candidato da almeno due mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Quest'ultima opzione si rende necessaria poiché la residenza non sempre coincide con l'effettivo luogo di dimora di un soggetto.

Si coglie nuovamente l'occasione per ringraziare della disponibilità accordata e per il grande sforzo sin qui profuso dal Ministro Cartabia e da Codesta Ecc.ma II Commissione.

Con ossequiosa osservanza,

Torino-Udine, 26.03.2021

Dott.ssa Federica Torta

Presidente Li.G.Avv.



Dott. Riccardo Prisciano

Vicepresidente Li.G.Avv.

